



CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE

Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

TRA

La Società della Salute di Firenze, con sede legale a Firenze, in piazza della Signoria e sede operativa a Firenze, in Viale della Giovine Italia, n. 1 - CF: 94117300486 nella persona del Direttore, Dott. MARCO NERATTINI nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la sede operativa della SdS di Firenze; pec: segreteria@pec.sds.firenze.it;

E

La dott.ssa STEFANIA CARBONE, codice fiscale [REDACTED], Partita Iva n. 02126380761, nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], di seguito indicata come “professionista”; pec: stf.carbone@pec.it;

PREMESSO CHE

- la Società della Salute di Firenze ha partecipato, in qualità di Ambito Territoriale Sociale (ATS), all'Avviso pubblicato dal Ministero del lavoro e della Politiche Sociali per la presentazione di progetti l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (rientrante nel PN Inclusione 21-27 e a valere sul FSE+), risultando titolare di un finanziamento pari a € 1.844.834,52;

- in data 12/11/2024 con Decreto Capo Dipartimento n. 371 è stata approvata la Convenzione di Sovvenzione del progetto stipulata tra l’Autorità di Gestione del PN Inclusione e Lotta alla povertà e il rappresentante legale dell’ATS;
- il progetto Rom Sinti Caminanti prevede un modulo apposito dedicato al coordinamento delle attività di progetto da affidare alla figura di un coordinatore, di esclusiva competenza dell’ATS;
- non è stato possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale di uno specifico professionista, come previsto all’art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001;
- con provvedimento del Direttore della SdS Firenze n. 81 del 19/12/2024 è stato pertanto pubblicato un Avviso congiunto, di concerto con la Società della Salute Area Pratese (anch’essa ammessa al finanziamento del proprio progetto), finalizzato ad individuare n. 1 figura professionale di coordinamento a cui affidare n. 2 distinti incarichi professionali a tempo parziale, per i progetti afferenti le distinti SdS;
- al termine della procedura di cui sopra, con provvedimento del Direttore della SdS Firenze n. 21 del 4/03/2025 la Dott.ssa Stefania Carbone è stata individuata quale professionista idonea allo svolgimento dell’incarico ed è stato approvato lo schema del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – NATURA DEL RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’oggetto della prestazione è il seguente: la professionista si impegna a eseguire i compiti relativi alla gestione dell’attività di coordinamento *“del progetto per l’inclusione ed integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom Sinti Caminanti rientranti nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 (CCI 2021IT05FFPR003) e a valere sul fondo FSE+, Priorità 2 “Child Guarantee”- Obiettivo specifico K (ESO4.11) - CUP: F19G24000170007”*.

Nel dettaglio, la professionista si impegna a svolgere funzioni trasversali legate al monitoraggio, controllo e coordinamento delle attività progettuali, quali:

- il coordinamento delle azioni relative ai moduli progettuali;
- la promozione di azioni di sistema per garantire il raccordo e la sinergia di tutti gli attori istituzionali e del terzo settore coinvolti nei processi attuativi del progetto;
- la programmazione delle risorse umane, economiche, organizzative;
- il supporto e la partecipazione agli interventi di informazione, formazione e monitoraggio;
- la verifica delle azioni di gestione amministrativa e di rendicontazione complessiva;
- la convocazione del tavolo locale e delle équipes multidisciplinari, assumendo un ruolo di regia rispetto al gruppo di operatori e di stakeholders coinvolti nella rete locale;
- la partecipazione agli incontri di raccordo nazionale del Progetto, ed in particolare alla Rete Nazionale dei coordinatori, che riunisce tutti i coordinatori locali, e ai Seminari Nazionali formativi e di orientamento.

Nell'ambito di tali funzioni, la professionista provvede ad effettuare verifiche dirette – con tempistica e modulistica indicata dall'Autorità di Gestione – per valutare l'avvio e la realizzazione del progetto secondo il cronoprogramma approvato e la qualità del servizio svolto dal soggetto attuatore, con il quale la SdS di Firenze ha concluso una procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017. Gli esiti di tali verifiche sono formalizzati in apposite relazioni che verranno trasmesse all'AdG e saranno utilizzati al fine di valutare, almeno con cadenza annuale, eventuali esigenze di rimodulazione del progetto iniziale legate ai dati di avanzamento di quest'ultimo.

La professionista si impegna a raccordarsi con continuità con il tutor territoriale referente dell'Istituto degli Innocenti, ente che svolge la funzione di accompagnamento tecnico scientifico, al fine di condividere l'impostazione e la programmazione progettuale e aggiornare sullo stato di avanzamento delle attività.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste dettate dalla Società della Salute di Firenze, garantendo il necessario coordinamento con i servizi, le attività e i gruppi di lavoro afferenti al partenariato di co-progettazione con i quali dovrà

eventualmente correlarsi, al fine di assicurare il corretto adempimento delle prestazioni richieste alle scadenze assegnate.

La professionista si impegna altresì ad osservare le vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro cui la SdS di Firenze fa espresso rinvio, partecipando, in particolare alle iniziative formative in materia, organizzate dalla Azienda USL Toscana Centro/SdS.

L'accordo sulla natura autonoma costituisce, come sopra descritto, presupposto e componente essenziale dell'incarico conferito con il presente atto, e la relativa vigenza trova fondamento, oltre che sullo specifico impegno stipulato, nell'ambito di un'obbligazione di buona fede reciprocamente assunta dalle parti sottoscriventi. Pertanto qualora, per qualsiasi motivo, dovesse essere successivamente rivendicata una diversa qualificazione giuridica del rapporto, gli impegni economici con il presente accordo assunti decadrebbero immediatamente.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente contratto e si concluderà entro il 31/12/2027, data di scadenza per le attività di rendicontazione finale del progetto Rom Sinti Caminanti. Il presente contratto non sarà oggetto di rinnovo.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Società della Salute di Firenze corrisponderà a favore della professionista per l'espletamento delle sue mansioni, un compenso di € 90.288,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, per la piena realizzazione delle attività previste dal progetto ed a copertura dell'intera durata del progetto.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. La professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Alla professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente successivamente indicato dalla professionista; la Società della Salute di Firenze non sarà in alcun modo responsabile nel caso di successive variazioni dello stesso non comunicate a mezzo pec.

Le tempistiche di pagamento sono quelle previste dal Manuale dei Beneficiari del PN Inclusione 2021-2027, applicabili anche a tutti i moduli del Progetto RSC.

ART. 6 - RECESSO

La Società della Salute di Firenze si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo alla professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La volontà della Società della Salute di recedere dal contratto deve essere trasmessa alla professionista, con un preavviso di giorni 30, a mezzo pec.

La professionista potrà recedere dal contratto con preavviso scritto ed inviato a mezzo pec, da spedire all'indirizzo: segreteria@pec.sds.firenze.it di almeno 90 giorni solo al fine di evitare pregiudizio alla Società della Salute di Firenze. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte della professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 1% per ogni giorno in meno di preavviso.

ART. 7 – RISOLUZIONE

Il presente contratto potrà, inoltre, essere risolto nei seguenti casi:

- qualora ricorrano motivi di interesse pubblico;
- per sopravvenute disposizioni di legge;
- per inadempimento di una delle parti;
- per impossibilità sopravvenuta;
- per rinuncia della professionista;
- per la perdita da parte della professionista incaricata dei requisiti per contrattare con la PA;
- per violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della SdS, per quanto compatibili;
- termine anticipato del progetto per cause indipendenti dalla Società della Salute.

In caso di risoluzione del contratto, alla professionista incaricata sarà riconosciuto esclusivamente il compenso per le prestazioni regolarmente rese fino alla data della risoluzione stessa.

ART. 8 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Società della Salute di Firenze. Pertanto la professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva

autorizzazione scritta della SdS ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della Società della Salute di Firenze.

La professionista è tenuta inoltre a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento della Società della Salute di Firenze, il cui contenuto si intende richiamato ad ogni fine. A tale proposito la professionista è tra l'altro tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e/o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi. La professionista è tenuta a non svolgere attività o assumere comportamenti che possano creare danno all'immagine e pregiudizio alla SdS di Firenze.

I sopra citati obblighi, compresi quelli previsti dal Codice di Comportamento, da intendere integralmente richiamati, rivestono per la professionista carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

La professionista dichiara di aver stipulato, a proprie spese, le seguenti polizze assicurative (RC professionale) Sompò International Insurance (tramite corrispondente +Simple Italia Agency Srl), n. C4S0422904S, valida fino al 17/09/2025 e (Infortuni) HDI Assicurazioni (intermediario RCPolizza.it Srl), n. 1389408153, valida fino al 12/03/2026, a garanzia della responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni che dovessero verificarsi nel corso delle attività. La professionista stessa solleva, pertanto, la Società della Salute di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela della professionista, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni del GDPR e del Codice privacy.

Per eventuali controversie la professionista dichiara di accettare la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Letto, confermato, sottoscritto

Firenze, *[data delle sottoscrizioni digitali]*

Il Direttore della Società della Salute di

Firenze

Dott. Marco Nerattini

La professionista incaricata

Dott.ssa Stefania Carbone



Marco Nerattini
Regione
Toscana/01386030488
24.03.2025 13:19:39
GMT+01:00